

Legge regionale 14 gennaio 1998 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale.

TITOLO III

Norme in materia di organizzazione

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

Art. 46

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 2, comma 52, L. R. 10/2001

Art. 47

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 48

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 49

(Modifica all'articolo 185 della legge regionale 7/1988. Modifica della denominazione e delle competenze della Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato)

- 1.** Alla rubrica del Capo III del Titolo VII della Parte III della legge regionale 7/1988, dopo le parole << del lavoro >> sono aggiunte le parole << e della previdenza >>.
- 2.** All'articolo 185, comma 1 della legge regionale 7/1988, dopo le parole << in materia di lavoro >> sono aggiunte le parole << e di previdenza >>.
- 3.** La denominazione << Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato >>, contenuta in leggi o regolamenti, deve intendersi sostituita dalla seguente: << Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato >>.

Art. 50

(Modifica all'articolo 186 della legge regionale 7/1988. Modifica della denominazione del Servizio del lavoro)

1.

(ABROGATO)

(1)

- 2.** La denominazione << Servizio del lavoro >>, contenuta in leggi o regolamenti, deve intendersi sostituita dalla seguente: << Servizio del lavoro e della previdenza >>.

Note:

1 Comma 1 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 51

(Sostituzione dell'articolo 187 della legge regionale 7/1988. Servizio del lavoro e della

previdenza)

1. L'articolo 187 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:

<< Art. 187

1. Il Servizio del lavoro e della previdenza:

a) cura la trattazione degli affari in materia di lavoro e di collocamento; esercita la vigilanza sull'Agenzia regionale per l'impiego;

b) svolge funzioni in materia di previdenza;

c) cura gli adempimenti volti a favorire la cooperazione sociale. >>.

Art. 52

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 53

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 54

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 55

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 56

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 57

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 58

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 59

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

CAPO II

*Norme concernenti l'Istituto regionale per la formazione professionale - IRFoP.
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.*

Art. 60

(Patrimonio e spese dell'IRFoP)

1. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti all'Istituto regionale per la formazione professionale sono trasferiti all'Amministrazione regionale.

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale alla formazione professionale, di concerto con l'Assessore alle finanze, sono definiti i beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità dell'Istituto regionale per la formazione professionale.

3. L'Amministrazione regionale provvede a tutte le spese di funzionamento dell'Istituto ed al reperimento delle sedi occasionali ed isolate necessarie per lo svolgimento dell'attività formativa. L'Istituto provvede unicamente alle spese strettamente e direttamente collegate all'attività didattica.

Art. 61

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 62

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 63

(Abrogazione dell'articolo 223 della legge regionale 7/1988.Soppressione del Servizio tecnico-patrimoniale)

1. L'articolo 223 della legge regionale 7/1988 è abrogato.

Art. 64

(Abrogazione dell'articolo 225 della legge regionale 7/1988.Soppressione del Servizio degli affari amministrativi e del personale)

1. L'articolo 225 della legge regionale 7/1988 è abrogato.

Art. 65

(Efficacia delle disposizioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 61, 62, 63 e 64 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 1998.

Art. 66

(Conclusione dei procedimenti in corso presso l'IRFoP)

1. L'Istituto regionale per la formazione professionale conclude, secondo la previgente normativa, i procedimenti relativi all'acquisizione di beni, forniture e servizi, nonché i procedimenti relativi ad interventi sul patrimonio immobiliare iniziati antecedentemente all'1 gennaio 1998.

Art. 66 bis

(Subentro dell'Amministrazione regionale nei rapporti attivi e passivi)(1)

1. L'Amministrazione regionale subentra nei rapporti attivi e passivi non cessati dell'Istituto regionale per la formazione professionale, connessi alle attività non rientranti nelle competenze dell'Istituto ai sensi dei precedenti articoli.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 9, comma 2, L. R. 14/1998

CAPO III

Norme in materia di personale

Art. 67

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 11, comma 13, L. R. 10/2002

Art. 68

(Modificazioni all'articolo 31 della legge regionale 31/1997)

1. All'articolo 31 della legge regionale 31/1997, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi del comma 1 conserva l'anzianità giuridica maturata nel corrispondente livello o qualifica funzionale rivestita presso l'Amministrazione di provenienza e negli eventuali livelli o qualifiche inferiori. >>.

Art. 69

(Inquadramento nel ruolo unico regionale)

1. Il personale che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 514/1996, risulti in servizio alla data dell'1 gennaio 1997 presso gli Uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferiti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 514/1996, e che non abbia esercitato l'opzione di cui al comma 3 entro il termine ivi previsto, purché formalmente assegnato agli uffici medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo l'equiparazione di cui all'allegata tabella B.

2. L'inquadramento ha effetto dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al comma 3 ed è riferito, senza valutare eventuali variazioni successive di qualifica o di livello apportati, anche con effetto retroattivo, dall'Amministrazione di provenienza alla situazione giuridica ed economica del personale all'1 gennaio 1997. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti carriere o qualifiche o livelli rivestiti presso l'Amministrazione di provenienza.

3. Il personale in servizio presso gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferiti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 514/1996, ha diritto di chiedere il mantenimento in servizio presso l'Amministrazione dello Stato. Il personale che intenda esercitare tale diritto deve presentare apposita richiesta al Ministero di appartenenza, nonché, per conoscenza, alla Regione Friuli-Venezia Giulia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al personale di cui al comma 1 spetta alla data d'inquadramento uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:

a) stipendio in godimento alla medesima data presso l'ente di provenienza comprensivo degli aumenti periodici, nonché degli altri assegni fissi e continuativi;

b) quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

5. Per la determinazione della quota di salario di riallineamento di cui al comma 4, lettera b), la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 49/1984, va sostituita dalla data del 31 dicembre 1992. Per la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984 per << stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 >> si intende il trattamento economico in godimento alla data d'inquadramento di cui al comma 4, lettera a), e per << stipendio iniziale >> si intende lo stipendio iniziale individuato in base ai valori vigenti alla data di inquadramento indicati all'articolo 3, comma 4, del contratto collettivo di lavoro della Regione Friuli- Venezia Giulia relativo al biennio economico 1994-1995 e al biennio economico 1996-1997 stipulato in data 1 agosto 1997 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 dell'8 ottobre 1997. Al personale che viene inquadrato nella qualifica di dirigente per << stipendio iniziale >> si intende quello indicato dalla tabella B allegata alla legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.

6. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44. Al fine dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 71 della legge regionale 44/1988 per << maturato in godimento >> si intende lo stipendio attribuito alla data di inquadramento ai sensi del comma 4, detratto lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento. Al medesimo personale viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19, con riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993- 1994 presso l'Amministrazione di provenienza.

7. Al personale di cui al comma 1, inquadrato nella qualifica di dirigente, compete, con effetto dalla data di inquadramento, l'assegno lordo mensile di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 19/1996 e l'assegno lordo mensile di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 settembre 1997, n. 29.

8. Ai fini dei trattamenti di quiescenza e previdenza in favore del personale

inquadrate ai sensi del comma 1 trovano applicazione le norme contenute nel DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, e nel DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, nonché l'articolo unico della legge 6 febbraio 1973, n. 16.

Art. 70

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato con D.G.R. 1283/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 71

(Rapporto di lavoro a tempo parziale)

1. Il personale che al momento dell'inquadramento presta servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale mantiene la riduzione dell'orario, tranne espressa rinuncia, fino al 31 dicembre 1998, anche in deroga ai limiti numerici previsti dalla normativa regionale vigente. Con decorrenza 1 gennaio 1999 il personale inquadrato può usufruire della disciplina di lavoro a tempo parziale secondo i limiti e le modalità di applicazione previsti per il personale del ruolo unico regionale.

Art. 72

(Assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato)(1)

1. Al fine di assicurare, a livello generale, la necessaria funzionalità degli uffici regionali e fronteggiare la grave situazione di carenza d'organico ed il conseguente accumulo di pratiche arretrate, nonché per consentire la corretta attuazione dei progetti obiettivo di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di 50 unità nella qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di consigliere giuridico-amministrativo- legale.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche all'attuazione dei seguenti

progetti obiettivo:

- a) attuazione degli adempimenti connessi alle riforme fiscali previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 e dal decreto legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410;
- b) attuazione degli adempimenti connessi alla riforma degli enti locali di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9;
- c) attuazione degli adempimenti derivanti, in materia di sicurezza nel trattamento dei dati personali, dalle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- d) attuazione di adempimenti connessi ai programmi comunitari 2 e 5b;
- e) attività delle Direzioni regionali particolarmente interessate da processi di riordino anche in relazione alla predisposizione di disegni di legge regionali;
- f) attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 42 della legge regionale 31/1997;
- g) attuazione degli adempimenti connessi al decreto legislativo 514/1996.

3. Ai fini dell'assunzione si provvede mediante recupero dalla graduatoria del concorso di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31.

4. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile, per particolari esigenze, di un ulteriore biennio.

5. Al personale assunto ai sensi del presente articolo è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di assunzione. Trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, e successivi provvedimenti esecutivi, per il personale assunto con contratto di lavoro a termine.

6.

(ABROGATO)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 10/2001

2 Comma 6 abrogato da art. 54, comma 1, lettera jj), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 73

(Assenze dal servizio)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere per il recupero delle somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell' articolo 3, commi 38, 39, 40 e 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e nell'articolo 22, commi 22, 23, 24, 25 e 26, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 31/1997 esclusivamente nei casi di assenza dal servizio non giustificata o usufruita in violazione dell'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 93 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.

2. La disposizione di cui al comma 1 esplica la propria efficacia con riferimento alle assenze verificatesi nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1994 e la data di disapplicazione delle disposizioni statali da parte dell'articolo 11 del contratto collettivo di lavoro della Regione Friuli-Venezia Giulia relativo ai bienni economici 1994-1995 e 1996-1997, sottoscritto l'1 agosto 1997 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 dell'8 ottobre 1997, e dell'articolo 80, comma 7 bis, della legge regionale 18/1996, come introdotto dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 31/1997.

3. La Regione è autorizzata alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a fronte di fattispecie di assenza diverse da quelle di cui al comma 1, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 74

(Aggiornamento del personale dell'Agenzia)

1. Il Comitato di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), al fine di favorire l'aggiornamento del personale dell'Agenzia, propone un apposito programma

formativo da realizzarsi a cura delle apposite strutture dell'Amministrazione regionale.

Art. 75

(Assegnazione e incarichi del personale)

1. Il personale del ruolo unico regionale già in servizio presso l'Agenzia regionale del lavoro rimane assegnato, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Agenzia regionale per l'impiego. Gli incarichi di preposizione alle strutture attribuiti ai dirigenti dell'Agenzia regionale del lavoro si intendono riferiti, dalla data di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 54, 55, 56, 57 e 58, alle strutture dell'Agenzia regionale per l'impiego corrispondenti per materia.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 40, 54, 55, 56, 57 e 58, hanno effetto decorso il termine previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al comma 3 dell'articolo 69.

Art. 76

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 20/1996)

1. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come modificato dall'articolo 49 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, il termine << 31 dicembre 1997 >> è sostituito dal termine << 31 dicembre 1998 >>.

Art. 77

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 31/1997)

1. All'articolo 6 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, le parole << si avvale >> sono sostituite dalle parole << si è avvalso >> e le parole << limitatamente al periodo di tempo in cui presso il Centro medesimo non viene svolta attività formativa >> sono sostituite dalle parole << anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 45 della legge medesima >>.